

## SPECIFICA CONDIZIONI

### ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA IN VIAGGIO ALLE PERSONE "A LA CARTA"

**GARANZIA INCIDENTI 24H - DECESSO: CAPITALE ASSICURATO 6000 Euro.**  
**GARANZIA INCIDENTI 24H - CAPITALE ASSICURATO 6000 Euro.**  
**GARANZIA INCIDENTI MEZZO TRASPORTO - MORTE: CAPITALE ASSICURATO 6000 Euro.**  
**GARANZIA INCIDENTI MEZZO TRASPORTO - INVALIDITÀ: CAPITALE ASSICURATO 6000 Euro.**  
**GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE: CAPITALE ASSICURATO 60000 Euro.**

SONO OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE TUTTI GLI ARTICOLI INCLUSI NELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZA CON I LIMITI SPECIFICATI.

**ASSICURATI:** Saranno considerate assicurate tutte le persone fisiche clienti dell'agenzia di viaggio collegata al Contraente e da quest'ultimo comunicate e che figurano nei Certificati emessi.

#### Attività sportive e/o di avventura

Si intendono comprese nell'ambito di copertura della presente polizza le seguenti attività, purché non e non siano svolte a titolo professionale :

Atletica, attività di palestra, attività di ranch (capeas, ecc.), basket, barche a motore (con autista), gite in bicicletta, canoa, curling, tiro sportivo/piccola selvaggina, escursioni organizzate in mongolfiera, trekking in generale, jogging, calcio, golf, pedalò, giochi con la palla, giochi in spiaggia e altre attività in spiaggia e in campeggio, kart, kayak, moto d'acqua, motoslitte, nuoto, vela, orienteering, paddle surf, paddle tennis, paintball, giro turistico in elicottero, pattinaggio, pesca, canoa, ponte tibetano, ciaspolate, parete di arrampicata, percorsi in 4x4, segway, trekking, snorkeling, surf e windsurf, tennis, zip line, trekking sotto i 3.000 metri di quota, slittino nelle stazioni sciistiche, slittino con i cani (mushing) e turismo equestre.

Sono espressamente escluse le attività svolte ad altitudini superiori a 3.000 metri.

**VALIDITÀ TEMPORANEA: MODALITÀ TEMPORANEA: 120 GIORNI** Se l'Assicurato ha la residenza abituale fuori dalla Spagna e si reca in un Paese diverso dalla Spagna, la durata del viaggio assicurato non potrà in ogni caso superare i 120 giorni consecutivi.

**AMBITO TERRITORIALE:** L'assicurazione è valida in SPAGNA, EUROPA E PAESI DEL MEDITERRANEO, MONDO e ANDORRA, a seconda della destinazione del viaggio, viaggio o soggiorno contratto con il Contraente.

Quando l'Assicurato si trova a bordo di qualsiasi tipo di veicolo terrestre, marittimo o aereo, l'Assicuratore non sarà obbligato a fornire alcun tipo di servizio, che verrà fornito non appena l'Assicurato sarà a terra.

Sono esclusi dalla copertura della presente polizza quei Paesi che durante il viaggio o lo spostamento dell'Assicurato si trovino in stato di guerra o d'assedio, di insurrezione o di conflitto bellico di qualsiasi genere e natura, anche quando non siano stati ufficialmente dichiarati, e quelli che figurano espressamente sulla ricevuta o nelle Condizioni Particolari.

Si concorda espressamente che gli obblighi dell'Assicuratore derivanti dalla copertura della presente polizza cessano nel momento in cui l'Assicurato è ritornato alla sua residenza abituale, o è stato ricoverato in un centro sanitario situato nel comune di sua residenza abituale).

**Persone assicurate con residenza abituale all'estero:**

Nel caso in cui l'Assicurato abbia la residenza abituale all'estero ed abbia stipulato la polizza per un viaggio in Spagna, i premi verranno fatturati in base al continente di origine. Cioè, se la tua residenza abituale è in Europa, il premio da riscuotere sarà quello di "Ambito Continentale", se il tuo continente di origine è Africa, America, Asia e Oceania, il premio da riscuotere sarà quello di "Ambito Transcontinentale". Ai fini delle prestazioni delle garanzie e dei limiti di indennizzo descritti in ciascuno di essi, il domicilio dell'ASSICURATO è quello della sua residenza abituale nei diversi paesi di origine, quindi ogni volta che apparirà la parola Spagna, si intenderà che si tratta il paese di origine dell'ASSICURATO, e quindi ogniqualvolta comparirà la parola estero si intenderà che nel paese estero è compresa la Spagna.

Quando l'assicurato con residenza abituale all'estero effettua un viaggio contrattato tramite un'agenzia di viaggi spagnola verso un altro paese, l'ambito territoriale da applicare sarà il più aggravato risultante dal confronto della sua origine con la sua destinazione.

In ogni caso, la copertura contrattuale per gli assicurati non residenti in Spagna sarà limitata ai viaggi verso una destinazione diversa da quella di residenza, esclusi i viaggi nel proprio paese di residenza.

Quando un assicurato ha la residenza abituale in Spagna, ed è di nazionalità spagnola, l'ambito territoriale della copertura della Responsabilità Civile Privata sarà quello del mondo intero. Quando l'assicurato ha la residenza abituale all'estero, cioè ha nazionalità non spagnola, la garanzia di Responsabilità Civile sarà valida esclusivamente per i sinistri avvenuti in Spagna e la durata massima del viaggio non potrà superare i 120 giorni.

**GARANZIE E LIMITI:**

Sono oggetto della presente assicurazione quanto indicato nella seguente tabella delle garanzie con i limiti espressi.

<u>GARANZIE</u>	<u>Europa</u>	<u>Mondo</u>
<b>GARANZIE DI ASSISTENZA</b>		
7.1.1 ASSISTENZA MÉDICA YESANITARIA	10000€	15000€
7.1.1.1 SPESE DENTISTICHE	200€	200€
7.1.4 RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO DI FERITI O MALATI	100% costo	100% costo
7.1.5 SPOSTAMENTO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO	100% costo	100% costo
7.1.5.1 SPESE DI SOGGIORNO DEL FAMILIARE CHE SI SPOSTA	1000€ 100€/giorno	1000€ 100€/giorno
7.1.5.2 SPESE DI SOGGIORNO DEL FAMILIARE CHE SI SPOSTA IN SPAGNA	0€	0€
7.1.6 CONVALESCENZA IN HOTEL	Non incl.	Non incl.
7.1.6.1 CONVALESCENZA IN HOTEL PER QUARANTENA MEDICA IN ANDORRA	0€	0€
7.1.6.2 CONVALESCENZA IN HOTEL PER QUARANTENA MEDICA IN SPAGNA	0€	0€
7.1.6.3 CONVALESCENZA IN HOTEL PER QUARANTENA MEDICA IN EUROPA	2000€ 100€/giorno	0€
7.1.6.4 CONVALESCENZA IN HOTEL PER QUARANTENA MEDICA NEL MONDO	0€	4000€ 200€/giorno
7.1.6.5 CONVALESCENZA IN HOTEL PER MALATTIA O INCIDENTE	1400€ 100€/giorno	1400€ 100€/giorno
7.1.7 RIMPATRIO O TRASPORTO DELL'ASSICURATO DECEDUTO	100% costo	100% costo
7.1.8 RIMPATRIO O TRASPORTO DI ALTRI ASSICURATI	100% costo	100% costo
7.1.9 RIMPATRIO O TRASPORTI DI MINORI O CON DISABILITÀ	100% costo	100% costo

7.1.11 RIENTRO ANTICIPATO SINISTRO GRAVE A CASA O LUOGO DI LAVORO DELL'ASSICURATO	100% costo	100% costo
7.1.12 INVIO MEDICINALI ALL'ESTERO	100% costo	100% costo
7.1.13 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI	Serv.Arag	Serv.Arag
7.1.16 RIENTRO ANTICIPATO PER MORTE DI UN PARENTE	100% costo	100% costo
7.1.17 ANTICIPO MONETARIO ALL'ESTERO	1500€	1500€
7.1.25 SPESE PER RAPIMENTO	2000€	2000€
7.1.29 SERVIZIO DI INFORMAZIONE	Serv.Arag	Serv.Arag
<b>GARANZIE BAGAGLIO</b>		
7.2.1 FURTO E DANNI MATERIALI AL BAGAGLIO	900€	900€
7.2.2 RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO DA STIVA	150€	150€
7.2.3 RICERCA, LOCALIZZAZIONE E SPEDIZIONE BAGAGLI SMARRITI	100% costo	100% costo
7.2.4 SPEDIZIONE DI OGGETTI DIMENTICATI O RUBATI DURANTE IL VIAGGIO	120€	120€
<b>GARANZIE DI RITARDI E PERDITE DI SERVIZI</b>		
7.3.2 RITARDO DEL VIAGGIO ALLA PARTENZA DEL MEZZO DI TRASPORTO	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo
7.3.3 PROROGA OBBLIGATORIA DEL VIAGGIO	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo
7.3.5 CAMBIO DEI SERVIZI INIZIALMENTE CONTRATTATI		
7.3.5.1 CAMBIO HOTEL/APARTAMENTO	180€ 60€/giorno	180€ 60€/giorno
7.3.5.2 PARTENZA TRASPORTO ALTERNATIVO	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo	180€ 60€ ogni 6h. di ritardo
7.3.7 RITARDO DEL VIAGGIO ALL'ARRIVO DEL MEZZO DI TRASPORTO	180€	180€
7.3.9 PERDITA DI COLLEGAMENTI PER RITARDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	250€	250€
<b>GARANZIE ANNULLAMENTO VIAGGIO E RIMBORSO VACANZA</b>		
7.4.1 CANCELLAZIONE VIAGGIO	da € 1.200 fino a 10.000€ in base all'importo del viaggio	
7.4.3 RIMBORSO VACANZE NON GODUTE	3000€	3000€
<b>GARANZIE SPECIALI</b>		
7.5.1 AIUTO AI I PARENTI A CASA DEL ASSICURATO RICOVERATO	120€	120€
7.5.2 DIFESA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE ALL'ESTERO	3000€	3000€
7.5.3 SPESE DI GESTIONE PER LA SMARRIMENTO O IL FURTO DI DOCUMENTI	180€	180€
7.5.4 INFORMAZIONI LEGALI ALL'ESTERO	Serv.Arag	Serv.Arag
7.5.5 RIENTRO ANTICIPATO PER DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ALLARME O AVVISO DI CHIUSURA DELLE FRONTIERE	100% costo	100% costo
7.5.6 RIMPATRIO PER FALLIMENTO DEI FORNITORI	750€	750€
7.5.7 TRASPORTI ALTERNATIVI PER PERDITA DI COLLEGAMENTI	400€	400€
<b>ASSICURAZIONE PERSONALE SUPPLEMENTARE INFORTUNI</b>		
INFORTUNI PERSONALI 24H - MORTE	6000€	6000€
INFORTUNI PERSONALI 24H - MORTE	6000€	6000€
INFORTUNI PERSONALI 24H - MORTE	6000€	6000€
INFORTUNI PERSONALI 24H - INVALIDITÀ	6000€	6000€
INCIDENTI PERSONALI NEI TRASPORTI - MORTE	6000€	6000€
INFORTUNI PERSONALI MEZZO DI TRASPORTO - INVALIDITÀ	6000€	6000€
<b>ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE</b>		
RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA	60000€	60000€

**PAGAMENTO DEI PREMI AD ARAG:** Con cadenza mensile ARAG presenterà l'importo totale della fattura

prodotta dai viaggi comunicati dal Contraente, sul conto corrente presso il suo Ente Bancario.

**COMUNICAZIONE VIAGGI:** L'Assicurato comunicherà ad ARAG tutti i dati relativi ai viaggiatori (nomi, destinazioni, durata dei viaggi) prima dell'inizio del viaggio. Parimenti, il Contraente avrà a disposizione di ARAG tutta la documentazione relativa agli Assicurati del presente contratto, affinché l'Assicuratore possa verificare la correttezza dei dati del viaggiatore comunicati dal Contraente.

L'agenzia riporterà la data di inizio e di fine di ciascun viaggio.

**FORNITURA DI SERVIZI:** La fornitura dei servizi previsti nella presente politica sarà fornita attraverso l'Organizzazione **ARAG S.E., FILIALE IN SPAGNA.**

Ai fini della fornitura urgente di servizi, ARAG fornirà all'Assicurato la documentazione attestante i suoi diritti di titolare, nonché le istruzioni ed il numero telefonico di emergenza.

Il numero di telefono di ARAG è 93 300 10 50 se la chiamata viene effettuata dalla Spagna e 34 93 300 10 50 se la chiamata viene effettuata dall'estero.

Se nel Paese in cui si trova l'Assicurato è possibile effettuare chiamate a carico del destinatario, l'Assicuratore accetterà la chiamata.

In ogni caso, l'Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore il rimborso del costo delle chiamate effettuate alla Società, purché debitamente documentato e motivato.

**- Il Contraente conosce ed accetta espressamente le clausole limitative della presente polizza e dichiara di ricevere unitamente al presente documento le Condizioni Generali.**

#### INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI

Il contraente, prima della conclusione del presente contratto, ha ricevuto le seguenti informazioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 96 della Legge 20/2015, del 14 luglio, sull'organizzazione, la vigilanza e la solvibilità degli enti assicurativi e dei riassicuratori e negli articoli 122 -126 del loro regolamento

- L'assicuratore della polizza è ARAG S.E., ente tedesco con sede legale a Düsseldorf, ARAG Platz n.1, con il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) responsabile del controllo e della supervisione della sua attività. È autorizzata ad operare in Spagna in regime di stabilimento attraverso la sua filiale ARAG S.E., Filiale in Spagna, con NIF W0049001A e indirizzo a Madrid, calle Núñez de Balboa, 120, iscritta nel registro amministrativo della Direzione Generale delle Assicurazioni e Fondi pensione con codice E-210.

Si segnala che in caso di liquidazione della compagnia assicurativa non si applicheranno le norme spagnole in materia di liquidazione.

- La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella spagnola, in particolare la legge 50/1980 dell'8 ottobre, sui contratti di assicurazione.

- In caso di controversia con l'assicuratore, il contraente o l'assicurato potrà ricorrere all'arbitrato e alla giustizia ordinaria spagnola.

Si segnala che ARAG SE, Filiale in Spagna, mette a disposizione dei propri assicurati i seguenti numeri di contatto del Servizio Clienti a seconda delle procedure che desiderano effettuare:

- Per modifiche e/o domande sulla polizza contrattata è possibile chiamare il numero 93 485 89 07 - 91 566 16 01 o inviare un'e-mail a [atencioncliente@arag.es](mailto:atencioncliente@arag.es)

ARAG S.E., filiale in Spagna, dispone di un Servizio Clienti (c/ Roger de Flor, 16, 08018 -Barcelona, e-mail: [dac@arag.es](mailto:dac@arag.es), sito web: [www.arag.es](http://www.arag.es)) per assistere e risolvere i problemi reclami e pretese che i loro assicurati gli presenteranno, relativi ai loro interessi e diritti legalmente riconosciuti, che saranno trattati e risolti entro il termine massimo di un mese dalla loro presentazione.

- In caso di disaccordo con la decisione adottata dal Servizio Clienti, o se è trascorso un mese senza aver ricevuto risposta, il richiedente può contattare il Servizio Reclami della Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione ( Paseo de la Castellana, 44, 28046 -Madrid, o sul web: [www.dgsfp.mineco.es](http://www.dgsfp.mineco.es))

- È possibile accedere alla relazione sulla situazione finanziaria e di solvibilità dell'assicuratore all'indirizzo <https://www.arag.com/company/financial-figures>.

Il Contraente/Assicurato, fornendo le coordinate bancarie per il pagamento del premio assicurativo, acconsente ed autorizza che il suo importo venga addebitato sul conto predisposto ed indicato nel presente documento o in quello che, durante la durata del contratto, viene comunicato all'Ente Assicurativo a tal fine".

## **INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

Responsabile del trattamento	ARAG SE, Sucursal en España C/ Núñez de Balboa 120 28006.- MADRID NIF W00490001A <a href="mailto:atencioncliente@arag.es">atencioncliente@arag.es</a> <a href="http://www.arag.es">www.arag.es</a>
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati	<a href="mailto:dpo@arag.es">dpo@arag.es</a> C/Roger de Flor 16 08018 Barcelona
Finalità del trattamento	Sottoscrizione ed esecuzione del contratto assicurativo
Legittimazione	Conclusione del contratto assicurativo
Destinatari	Nessun dato sarà ceduto a terzi, se non previo consenso, obbligo previsto dalla normativa o legittimo interesse.
Trasferimenti internazionali	Potrebbero essere necessari, in determinati servizi di assistenza, per l'esecuzione del contratto.
Diritti delle persone	Potrai accedere ai tuoi dati, rettificarli o cancellarli, opporti al loro trattamento e richiederne la limitazione o la portabilità, inviando la tua richiesta all'indirizzo email: <a href="mailto:lopd@arag.es">lopd@arag.es</a>
Informazioni aggiuntive	Puoi consultare informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati sul nostro sito web: <a href="http://www.arag.es">http://www.arag.es</a>

### **Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento dei tuoi dati è ARAG SE, filiale in Spagna, NIF.W0049001A, con indirizzo in C/ Núñez de Balboa n°120, 28006 Madrid. E-mail: [atencioncliente@arag.es](mailto:atencioncliente@arag.es) Sito web: [www.arag.es](http://www.arag.es). È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati tramite l'indirizzo e-mail [dpo@arag.es](mailto:dpo@arag.es).

## Scopo e destinatari

I dati forniti verranno trattati al fine di instaurare, gestire e sviluppare i rapporti contrattuali che La legano al titolare del trattamento, nonché per la prevenzione delle frodi.

Tratteremo i tuoi dati personali anche per informarti sui nostri prodotti e controllare i livelli di qualità nella prestazione delle garanzie del tuo contratto assicurativo.

Non forniremo i tuoi dati personali a terzi se non nei seguenti casi: obbligo previsto dalle normative che ci riguardano, interesse legittimo o previo consenso del proprietario dei dati.

I tuoi dati saranno accessibili per conto di collaboratori terzi di ARAG SE, filiale in Spagna, che intervengono nelle procedure derivanti sia dalla stipula dell'assicurazione che dall'effettiva prestazione delle sue garanzie.

Se hai bisogno di assistenza e ti trovi al di fuori dell'Unione Europea, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali verso paesi terzi per rispettare efficacemente le garanzie del tuo contratto assicurativo.

I tuoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto assicurativo. Dopo il completamento, saranno mantenuti bloccati per i periodi legalmente richiesti per far fronte a possibili responsabilità derivanti dal loro trattamento. Decorsi i termini di prescrizione legale, i dati verranno cancellati.

## Legittimazione

La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali è l'esecuzione del contratto assicurativo che hai concluso con questa entità assicurativa. Il conferimento dei tuoi dati è essenziale per la formalizzazione del presente contratto assicurativo e non è possibile senza di esso.

La base giuridica del trattamento per finalità di marketing diretto e sondaggi di soddisfazione è il legittimo interesse a poter meglio soddisfare le Sue aspettative come cliente e migliorare la qualità del servizio ricevuto. Potrai opporci in ogni momento a questo tipo di trattamento secondo le modalità descritte nella sezione Diritti.

La base giuridica per la cessione dei dati a terzi è costituita dalle disposizioni della normativa assicurativa che, o tutelano il legittimo interesse dell'ente oppure impongono allo stesso specifici obblighi per lo svolgimento della sua attività, sia in relazione al contratto di assicurazione (Legge 50/1980 sul contratto di assicurazione), sia in materia di regolamentazione, vigilanza e solvibilità (Legge 20/2015 sull'organizzazione, vigilanza e solvibilità degli enti assicurativi e riassicurativi) e altre norme che regolano l'attività.

La base giuridica per trasferire i tuoi dati verso un Paese extra UE è la necessità di dare esecuzione alle garanzie previste dalla tua polizza.

## Diritti

Hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali in corso di trattamento, nonché di richiedere la rettifica di dati inesatti o, se del caso, richiederne la cancellazione quando i dati non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti. Potrai inoltre esercitare i diritti di opposizione, limitazione al trattamento e portabilità dei dati.

Potrai esercitare i tuoi diritti scrivendo al responsabile del trattamento, ARAG SE, Sucursal en España, tramite e-mail [lopd@arag.es](mailto:lopd@arag.es) o, se preferisci, tramite lettera postale indirizzata a C/ Roger de Flor, 16, 08018 de Barcellona (si consiglia di includere nella busta il riferimento "Protezione dei dati"). In tutti i casi sarà essenziale allegare una copia della carta d'identità o del passaporto. Nel caso in cui non ottieni soddisfazione nell'esercizio dei tuoi diritti, puoi presentare un reclamo all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)).



### **Dati personali di terzi**

Per quanto riguarda i dati personali riferiti ad altre persone fisiche, che, a causa di questa politica, devono essere comunicati ad ARAG SE, Sucursal en España dovrà, prima della loro comunicazione, informarle dei punti contenuti nei paragrafi precedenti.

## **ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA IN VIAGGIO PER PERSONE A LA CARTE**

### **Condizioni generali**

#### **Introduzione**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari della polizza, in conformità con le disposizioni della Legge 50/1980, dell'8 ottobre, sul Contratto di Assicurazione, e della Legge 20/1980, 2015, di luglio 14, in materia di organizzazione, vigilanza e solvibilità degli enti assicurativi e riassicurativi.

#### **Definizioni**

Nel presente contratto si intende:

#### **Assicuratore**

ARAG S.E., filiale in Spagna, che si assume il rischio definito in polizza.

#### **Titolare della polizza assicurativa**

La persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto con l'Assicuratore e alla quale corrispondono gli obblighi da esso derivanti, esclusi quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall'Assicurato.

#### **Assicurato**

La persona fisica elencata nelle Condizioni Particolari che, in assenza del Contraente, assume gli obblighi derivanti dal contratto.

#### **Parenti**

Saranno considerati familiari dell'assicurato il suo coniuge o convivente di fatto, o persona che come tale convive stabilmente con l'assicurato e gli ascendenti o discendenti di primo o secondo grado di consanguineità (genitori, figli, nonni, nipoti), fratelli o sorelle, cognati, generi, nuore o suoceri di entrambi.

#### **Malattia congenita**

La malattia congenita è quella che esiste già al momento della nascita.

#### **Politica**

Il documento contrattuale che contiene le Condizioni Regolamentari Assicurative. Costituiscono parte integrante dello stesso le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari che individuano il rischio, nonché i supplementi o allegati che gli vengono rilasciati per completarlo o modificarlo.

#### **Premio assicurativo**

Il prezzo dell'assicurazione. La ricevuta conterrà anche i supplementi e le tasse legalmente applicabili.

#### **Malattia grave:**

Alterazione dello stato di salute, accertata da un medico, che costringa il paziente alla permanenza a letto e che comporti la cessazione di qualsiasi attività, professionale o privata, entro i dodici giorni precedenti il viaggio previsto.



Quando la malattia colpisce persona diversa dall'ASSICURATO, si intende grave quando comporta, dopo la stipula dell'assicurazione, il ricovero ospedaliero o la necessità di permanenza a letto e richiede, a giudizio del medico, l'attenzione e la cura continua. del personale sanitario o delle persone all'uopo designate, previa prescrizione medica entro 12 giorni antecedenti l'inizio del viaggio.

#### **Incidente grave:**

Qualsiasi lesione corporale derivante da causa esterna violenta, improvvisa, estranea alla volontà della persona lesa, le cui conseguenze gli impediscono di spostarsi normalmente dalla sua residenza abituale.

Quando l'infortunio colpisce persona diversa dall'ASSICURATO, si intende grave quando comporta, dopo la stipula dell'assicurazione, il ricovero ospedaliero o la necessità di permanenza a letto e si richiede, a giudizio di un medico professionista o le persone all'uopo designate, previa prescrizione medica entro 12 giorni prima dell'inizio del viaggio.

### **1. Scopo dell'assicurazione**

Con il presente contratto assicurativo di Assistenza in Viaggio, l'Assicurato che viaggia nell'ambito territoriale coperto avrà diritto alle diverse prestazioni di assistenza che compongono il sistema di tutela del viaggiatore, che comprende prestazioni medico-sanitarie, oltre a diverse prestazioni complementari.

### **2. Assicurato**

Le persone fisiche elencate nelle Condizioni Particolari o nelle obbligazioni o certificati emessi tramite Internet.

### **3. Validità temporale**

Nelle Polizze Temporanee la durata sarà quella specificata nelle Condizioni Particolari o nel voucher o certificato rilasciato tramite internet.

### **4. Ambito territoriale**

Le garanzie descritte nella presente Polizza sono valide per eventi che si verificano in Spagna, Europa, Mondo e Andorra, secondo quanto specificato nelle Condizioni Particolari.

Le prestazioni oggetto della presente Polizza avranno luogo quando l'Assicurato si trova fuori dal comune di residenza abituale.

### **5. Pagamento dei premi**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio al momento della conclusione del contratto.

## 6. Informazioni sui rischi

Il Contraente ha il dovere di dichiarare all'Assicuratore, prima della formalizzazione del contratto, tutte le circostanze note che possono influenzare la valutazione del rischio, secondo il questionario sottoposto. Sarai esonerato da tale obbligo se l'Assicuratore non presenta il questionario o quando, anche se viene presentato, sussistono circostanze che possono influenzare la valutazione del rischio e che non sono in esso incluse.

L'Assicuratore può recedere dal contratto entro il termine di un mese a partire dal momento in cui viene a conoscenza della riserva o dell'inesattezza della dichiarazione del Contraente.

Nel corso della validità del contratto, l'Assicurato deve notificare all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile, l'alterazione dei fattori e delle circostanze dichiarati nel questionario menzionato in questo articolo che aggravano il rischio e sono di natura tale che se fossero stati conosciuti dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, questo non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso a condizioni più onerose.

Una volta constatato un aggravamento del rischio, l'assicuratore può, entro un mese, proporre la modifica del contratto o procedere alla risoluzione dello stesso.

Se si verifica una riduzione del rischio, l'Assicurato ha diritto, a partire dalla rendita successiva, a ridurre l'importo del premio nella proporzione corrispondente.

## 7. Garanzie coperte

Nel caso di sinistro oggetto della presente polizza, ARAG, non appena segnalato secondo la procedura indicata all'articolo 10, garantisce la fornitura dei seguenti servizi:

### 7.1.1 Assistenza medica e sanitaria

ARAG, fino al limite indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, si farà carico delle spese corrispondenti all'intervento dei professionisti e delle strutture sanitarie necessari per la cura dell'Assicurato, malato o infortunato, purché detto intervento sia stato effettuato in accordo con l'équipe medica dell'assicuratore.

I seguenti servizi sono espressamente inclusi, ma non limitati a:

- a) **Attenzione da parte delle squadre mediche di emergenza.**
- b) **Visite mediche complementari.**
- c) **Ricoveri, cure e interventi chirurgici.**
- d) **Fornitura di farmaci in ricovero o rimborso del relativo costo in caso di infortuni o malattie che non richiedono il ricovero. È escluso da questa copertura il successivo pagamento di quei farmaci o delle spese farmaceutiche che derivano da qualsiasi processo che ha o diventa cronico.**

In caso di emergenza vitale derivante da una complicità imprevedibile di una malattia cronica, congenita o preesistente, **ARAG coprirà esclusivamente i costi della prima assistenza sanitaria prestata in emergenza ed entro le prime 24 ore dal ricovero nel centro ospedaliero.**

Le spese coperte per tale motivo non potranno comunque superare il 10% della somma assicurata per la Garanzia Sanitaria.

Salvo il caso di emergenza o di comprovata forza maggiore, **sarà l'Assicuratore che, attraverso la propria équipe medica, determinerà a quale centro medico indirizzare l'Assicurato in base all'infortunio o alla malattia subita dall'Assicurato.**

In caso di malattie o infortuni che si verificano nell'ambito della copertura contrattuale, se la prognosi dell'équipe medica dell'Assicuratore prevede che, data la gravità del caso, l'Assicurato necessiti di cure.

di lunga durata, ARAG provvederà a trasferire l'Assicurato presso il luogo di residenza abituale affinché possa ricevere tali cure con i mezzi sanitari abituali nel luogo di residenza. **Nel caso in cui l'Assicurato non accetti tale cessione, gli obblighi dell'Assicuratore relativi al pagamento delle prestazioni coperte dalla presente garanzia cesseranno immediatamente.**

**Per trattamento a lungo termine si intende qualsiasi trattamento che superi i 60 giorni dalla data della diagnosi.**

Parimenti, e fino al limite indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, ARAG si farà carico dei costi dell'intervento di professionisti per problemi odontoiatrici acuti, intesi come quelli che, a causa di infezione o trauma, necessitano di un trattamento d'urgenza.

#### **7.1.4 Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati**

In caso di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato, ARAG sarà responsabile di:

- a) Le spese di trasporto in ambulanza alla clinica o all'ospedale più vicino.
- b) Controllo da parte della vostra Equipe Medica, in contatto con il medico che ha in cura l'Assicurato infortunato o malato, per determinare le opportune misure per la migliore cura da seguire e i mezzi più idonei per l'eventuale trasferimento in altro centro ospedaliero più idoneo o presso la vostra casa.
- c) Le spese di trasporto dell'infortunato o malato, con il mezzo di trasporto più idoneo, al centro ospedaliero prescritto o al domicilio abituale.

**Il mezzo di trasporto utilizzato in ciascun caso sarà deciso dall'equipe medica dell'assicuratore in base all'urgenza e alla gravità del caso. Esclusivamente in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e sempre a discrezione dell'equipe medica dell'assicuratore, può essere utilizzato un aereo sanitario appositamente attrezzato.**

**Nel caso in cui l'Assicurato venga ricoverato in un ospedale non vicino alla propria abitazione, ARAG provvederà, di volta in volta, al successivo trasferimento ivi.**

Nel caso di quarantena medica facoltativamente prescritta, il rimpatrio dell'Assicurato sarà effettuato una volta esaurito lo stesso o quando ne sarà consentito il trasferimento.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia la residenza abituale in Spagna, verrà rimpatriato nel luogo in cui ha avuto inizio il viaggio in Spagna.

#### **7.1.5 Spostamento di un familiare in caso di ricovero ospedaliero**

Qualora le condizioni dell'Assicurato malato o infortunato richiedano un ricovero ospedaliero per un periodo superiore a 5 giorni, ARAG metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato o di persona designata dall'Assicurato un biglietto aereo di andata e ritorno (classe economica), treno (1a classe), per potervi accompagnare.

ARAG pagherà inoltre, a titolo di spese di soggiorno dell'accompagnatore e previa presentazione delle relative fatture, **fino al limite giornaliero previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di polizza, e per un periodo massimo di 10 giorni.**

#### **7.1.6 Convalescenza in albergo**

Qualora l'Assicurato malato o infortunato non possa rientrare al proprio domicilio per prescrizione medica, ARAG sarà a carico delle spese di albergo dovute al prolungamento del soggiorno, **fino al limite giornaliero previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di polizza, e per un periodo massimo di 14 giorni.**

Saranno inoltre comprese, **fino al limite indicato nelle Condizioni Particolari, le spese di soggiorno alberghiero, qualora nel corso di un viaggio, qualcuno degli Assicurati, a seguito della quarantena medica, debba rientrare oltre la data inizialmente prevista, purché tale prolungamento del soggiorno viene prescritto facoltativamente e necessita dell'approvazione dell'equipe medica dell'assicuratore.**

### 7.1.7 Rimpatrio o trasporto dell'Assicurato defunto

In caso di decesso di un Assicurato, ARAG organizzerà il trasferimento della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di inizio del viaggio coperto da assicurazione, espressamente dichiarato dall'Assicurato al momento della stipula dell'assicurazione, e per il quale ha pagato il premio corrispondente, come indicato nelle Condizioni Particolari della polizza, e sarà responsabile delle relative spese. Tali spese si intenderanno comprensive di quelle per il condizionamento post mortem in conformità ai requisiti di legge.

**Non saranno incluse le spese di sepoltura e cerimonia.**

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia la residenza abituale in Spagna, verrà rimpatriato nel luogo in cui ha avuto inizio il viaggio in Spagna.

### 7.1.8 Rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati.

Quando, in applicazione delle garanzie 7.1.4 o 7.1.7, uno degli Assicurati è stato rimpatriato o trasferito a causa di malattia, incidente o morte, l'Assicuratore sarà responsabile del trasporto di un massimo di due accompagnatori assicurati al loro domicilio o luogo di ricovero ospedaliero **purché inclusi nella presente polizza o, in mancanza, in altra polizza assicurativa ARAG (che comprende la garanzia di rimpatrio degli accompagnatori) per lo stesso viaggio.**

Quando gli accompagnatori assicurati sono familiari (come descritto nelle presenti condizioni generali), non si applica il limite di 2 accompagnatori assicurati sopra menzionato.

**ARAG potrà surrogarsi nei diritti dell'assicurato relativamente ai titoli di viaggio acquistati e non utilizzati secondo quanto stabilito all'articolo 10 delle presenti condizioni generali.**

### 7.1.9 Rimpatrio o trasporto di minori

Se l'Assicurato rimpatriato o trasferito in applicazione della garanzia 7.1.4 o 7.1.7 viaggia **in sola compagnia di minori di quindici anni o di persone con disabilità psichica o fisica**, e che abbiano la qualifica di assicurato secondo quanto stabilito nell'art. presente polizza, ARAG organizzerà e si farà carico del trasporto andata e ritorno di una hostess o di una persona designata dall'Assicurato, per accompagnarlo nel rientro a casa.

### 7.1.11 Rientro anticipato per infortunio grave presso l'abitazione o la sede professionale dell'Assicurato

ARAG metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di trasporto per il ritorno alla residenza abituale, da cui ha stipulato l'assicurazione, nel caso in cui debba interrompere il viaggio a causa di gravi danni alla propria abitazione principale o ai locali professionali dell'Assicurato. Assicurato purché sia l'operatore diretto o eserciti una libera professione nello stesso, causati da incendio, purché questo abbia dato luogo all'intervento dei vigili del fuoco, da rapina compiuta e denunciata alle autorità di polizia, o da gravi allagamenti, che rendano la sua presenza indispensabile, tali situazioni non possono essere risolte dai familiari più stretti o da persone di cui si fida, purché l'evento sia avvenuto dopo la data di inizio del viaggio. Parimenti ARAG sarà tenuta a farsi carico di un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava l'Assicurato che ne anticipava il rientro nel viaggio, purché questa seconda persona sia a sua volta assicurata con la presente polizza.

### 7.1.12 Spedizione di medicinali all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessiti di un farmaco non acquistabile in quel luogo, sarà cura di ARAG reperirlo e spedirlo attraverso il canale più rapido e soggetto alla normativa locale. Sono esclusi i casi di abbandono della produzione del medicinale e di mancata disponibilità nei normali canali di distribuzione in Spagna.

**L'Assicurato dovrà rimborsare all'Assicuratore il costo del farmaco, previa presentazione della fattura di acquisto del suddetto farmaco.**

#### **7.1.13 Invio di messaggi urgenti**

Sarà cura di ARAG trasmettere i messaggi urgenti richiesti dall'Assicurato, a seguito degli incidenti coperti dalle presenti garanzie.

#### **7.1.15 Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare**

Nel caso in cui uno degli Assicurati debba interrompere il proprio viaggio a causa del ricovero di un familiare, inteso come tale, come stabilito nelle Condizioni Generali di polizza, in conseguenza di un infortunio o di una malattia grave **che richieda un ricovero ospedaliero per un periodo minimo periodo di 1 notte, e avvenuto dopo la data di inizio del viaggio**, ARAG sarà responsabile del trasporto dell'Assicurato e di massimo due accompagnatori (persone comprese nello stesso programma di viaggio stipulato congiuntamente con l'Agenzia di Viaggi e che devono incontrarsi la condizione di essere assicurati anche da questa polizza assicurativa), in aereo (classe economica) o in treno (1a classe), dal luogo in cui si trovano alla città in cui hanno la residenza abituale in Spagna.

**I rientri anticipati senza avviso anticipato o non organizzati da ARAG non saranno rimborsabili.**

#### **7.1.16 Rientro anticipato per decesso di un familiare**

Qualora uno degli Assicurati debba interrompere il viaggio a causa del decesso di un familiare, vale a dire quanto stabilito nelle Condizioni Generali di polizza, ARAG provvederà al trasporto, andata e ritorno, in aereo (classe economica) o in treno. (1a classe), dal luogo in cui ti trovi al luogo di sepoltura in Spagna.

In alternativa, a sua scelta, l'Assicurato potrà optare per due biglietti aerei (classe economica) o biglietti ferroviari (1° classe), al proprio indirizzo abituale.

I rientri anticipati senza avviso anticipato o non organizzati da ARAG non saranno rimborsabili.

#### **7.1.17 Anticipo di fondi monetari all'estero**

Nel caso in cui l'Assicurato non possa ottenere fondi finanziari con i mezzi inizialmente previsti, quali assegni di viaggio, carte di credito, bonifico bancario o simili, e ciò diventi nell'impossibilità di proseguire il viaggio, ARAG anticiperà, a condizione che fornisca una garanzia o garanzia che assicuri l'incasso dell'acconto, **fino all'importo stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di polizza. In ogni caso le somme dovranno essere restituite entro il termine massimo di trenta giorni.**

#### **7.1.25 Spese di sequestro**

In caso di dirottamento del mezzo di trasporto pubblico, sul quale viaggia l'ASSICURATO, l'ASSICURATORE pagherà, dietro presentazione dei documenti giustificativi, le spese per la continuazione o il ritorno del viaggio, **fino al limite massimo previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.**

**7.1.29 Servizio informazioni** Quando l'Assicurato richiede informazioni relative ai paesi che si recherà a visitare, come formalità d'ingresso, come visti e vaccini, regime economico o politico, popolazione, lingua, situazione sanitaria, ecc., ARAG fornirà tali informazioni generali, se è pregato, se lo desiderate, tramite chiamata telefonica a carico del destinatario, al numero telefonico indicato nella presente polizza.

### 7.2.1 Furto e danni materiali al bagaglio

È garantito il risarcimento dei danni e perdite materiali al bagaglio o agli effetti personali dell'Assicurato in caso di furto, perdita totale o parziale imputabile al vettore o danneggiamento in conseguenza di incendio o aggressio

ne, avvenuti nel corso del viaggio, **fino nel limite previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza. Le macchine fotografiche e gli accessori per la fotografia, la radio, la registrazione del suono o delle immagini, gli apparecchi elettronici e i loro accessori sono compresi fino al 50% della somma assicurata per tutti i bagagli.**

**Sono esclusi il furto e la semplice perdita per colpa propria dell'Assicurato, gioielli, denaro, documenti, oggetti di valore, attrezzature sportive ed informatiche.**

Ai fini della predetta esclusione si intenderà:

- Gioielli: insieme di oggetti realizzati in oro, platino, perle o pietre preziose.
- Oggetti di valore: l'insieme degli argenti, dei quadri e delle opere d'arte, di ogni genere da collezione, e delle pellicce pregiate.

**Per rendere effettiva la prestazione in caso di furto sarà necessaria la preventiva presentazione della denuncia alle autorità competenti sul luogo dell'incidente; e nei sinistri causati dal vettore, sarà necessario fornire la denuncia dell'incidente e la prova del mancato recupero del bagaglio dopo 30 giorni dallo smarrimento dello stesso.**

### 7.2.2 Ritardo nella consegna del bagaglio registrato

**ARAG sarà responsabile dell'acquisto dei beni di prima necessità, fino al limite previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di polizza, dietro presentazione delle relative fatture, causati da un ritardo di 12 o più ore nella consegna del bagaglio registrato o da un ritardo di 12 ore o più notte tra l'orario di consegna previsto e quello effettivo.** In nessun caso tale risarcimento potrà essere sommato al risarcimento della garanzia "Furto e danni materiali al bagaglio".

Per prestare tale garanzia, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore un documento giustificativo che specifichi il verificarsi del ritardo e la sua durata, rilasciato dalla compagnia di trasporto.

### 7.2.3 Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli smarriti

In caso di smarrimento del bagaglio su un volo di linea, ARAG utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per consentirne la localizzazione, informare l'Assicurato delle notizie che potrebbero verificarsi al riguardo e, se del caso, consegnarlo al mani del beneficiario senza alcun onere per lo stesso.

### 7.2.4 Spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio

ARAG organizzerà e sopporterà le spese di spedizione degli oggetti rubati e successivamente recuperati, o semplicemente dimenticati dall'Assicurato, fino al limite previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, a condizione che il costo complessivo di detti oggetti superi tale import

### 7.3.2 Ritardo nel viaggio alla partenza del mezzo di trasporto

In caso di ritardo di almeno 6 ore nella partenza del mezzo di trasporto pubblico scelto dall'ASSICURATO, l'ASSICURATORE rimborserà, fino all'importo e al limite temporale stabiliti nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, le spese aggiuntive di albergo, manutenzione e trasporto nelle spese sostenute durante l'attesa.

In ogni caso è fondamentale presentare idonea documentazione giustificativa e fatture che dimostrino il ritardo e le spese da esso causate.

### 7.3.3 Prolungamento viaggio obbligatorio

Quando, per cause indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del viaggio, l'ASSICURATO deve rimanere immobilizzato durante il viaggio, l'ASSICURATORE sarà responsabile, **previa presentazione di idonei documenti giustificativi e fatture, delle spese sostenute in tale situazione fino all'importo e al tempo limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.**

\*Per la partenza di un trasporto alternativo imprevisto, l'ASSICURATORE risarcirà fino all'importo e al termine stabiliti nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.

\* Per modifiche di hotel/appartamenti, l'ASSICURATORE indennizzerà fino all'importo e al termine stabiliti nelle CONDIZIONI SPECIALI, a condizione che la modifica riguardi una categoria inferiore a quella inizialmente prevista. Tale circostanza dovrà essere verificabile presentando la documentazione relativa al viaggio contrattualmente stipulato e quella corrispondente all'albergo definitivamente utilizzato.

### 7.3.5 Modifica dei servizi inizialmente contrattati

**In caso di overbooking o cancellazione last minute sia dei posti aerei che di quelli alberghieri e che sfuggono al controllo dell'organizzatore del viaggio, l'ASSICURATORE sarà responsabile, previa presentazione dei documenti giustificativi e delle fatture adeguate, per i seguenti casi:**

**Le garanzie di cui sopra non possono essere cumulabili né complementari tra loro, poiché verificatesi la prima causa di risarcimento del concetto di ritardo o ritardo, le altre vengono eliminate, purché originate dalla stessa causa.**

**Le spese coperte da tali garanzie si riferiscono, in ogni caso, a quelle sostenute nel luogo in cui si verifica il ritardo.**

**L'ASSICURATORE, nel caso di garanzie di pagamento di indennizzi, si surroga nelle azioni e nei diritti dell'ASSICURATO, fino al limite dell'importo pagato, di rivalersi nei confronti del responsabile dei ritardi prodotti e del cambio di categoria dell'albergo convenzionato .**

### 7.3.7 Ritardo nell'arrivo del mezzo di trasporto

In caso di ritardo di almeno 3 ore oltre l'orario previsto, nell'arrivo del mezzo di trasporto pubblico scelto dall'ASSICURATO, l'ASSICURATORE rimborserà, fino all'importo e al termine stabiliti nelle **CONDIZIONI PARTICOLARI**, il giustificato e spese impreviste, per proseguire o concludere il viaggio.

**In ogni caso è fondamentale presentare idonea documentazione giustificativa e fatture che dimostrino il ritardo e le spese da esso causate..**

### 7.3.7 Ritardo nell'arrivo del mezzo di trasporto

In caso di ritardo di almeno 3 ore oltre l'orario previsto, nell'arrivo del mezzo di trasporto pubblico scelto dall'ASSICURATO, l'ASSICURATORE rimborserà, fino all'importo e al termine stabiliti nelle **CONDIZIONI PARTICOLARI**, il giustificato e spese impreviste, per proseguire o concludere il viaggio.

**In ogni caso è fondamentale presentare idonea documentazione giustificativa e fatture che dimostrino il ritardo e le spese da esso causate.**

#### 7.4.1 Spese di annullamento viaggio

Fino al limite indicato **nelle CONDIZIONI PARTICOLARI**, sarà rimborsato l'importo pagato dall'Assicurato, consegnato a titolo di cauzione e trattenuto a titolo di indennizzo, in conseguenza dell'annullamento del viaggio e **purché lo stesso venga annullato prima del suo inizio, per per qualsiasi motivo, è garantito uno dei seguenti casi, verificatisi dopo la stipulazione dell'assicurazione e che ne impediscono l'esecuzione alle date contratte:**

1) A causa della morte, ricovero ospedaliero per almeno una notte, malattia grave o lesioni personali gravi di:  
\_L'Assicurato o uno dei suoi familiari definiti nelle Condizioni Generali della presente polizza

-- Della persona responsabile durante il viaggio dell'Assicurato, della custodia, nella residenza abituale, dei figli minori o portatori di handicap.

-- Del sostituto diretto dell'Assicurato, nel suo posto di lavoro, purché tale circostanza gli impedisca di effettuare il viaggio per esigenza della Società della quale è dipendente.

Saranno considerate coperte le malattie croniche, preesistenti o congenite che abbiano subito scompensi o riacutizzazioni nei 30 giorni precedenti la stipula dell'assicurazione o dopo averla contratta e, qualora comportino la morte, il ricovero ospedaliero minimo di una notte o malattia grave dell'assicurato

Nel caso di familiari descritti nelle Condizioni Generali di polizza e che non siano assicurati, si considerano assicurate le malattie croniche, preesistenti, congenite o degenerative che subiscono alterazioni del loro stato tali da richiedere cure ambulatoriali in caso di emergenza ospedaliera o ricovero ospedaliero, con dopo aver stipulato l'assicurazione.

**L'Assicurato dovrà denunciare immediatamente l'incidente alla data in cui si verifica, riservandosi l'Assicuratore il diritto di effettuare una visita medica presso l'Assicurato per valutare la copertura del caso e stabilire se la causa rende realmente impossibile l'inizio del viaggio. Tuttavia, se la malattia non richiede il ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà denunciare l'accaduto entro le 72 ore successive all'evento che ha dato origine alla causa di annullamento del viaggio.**

2) Danni gravi causati da incendio, esplosione, furto o forza della natura, nella vostra abitazione principale o secondaria, o nei vostri locali professionali se l'assicurato esercita una professione liberale o dirige un'impresa e la sua presenza è imperativamente necessaria.

3) Per licenziamento dell'Assicurato. In nessun caso la presente garanzia entrerà in vigore per risoluzione del rapporto di lavoro, dimissioni volontarie o mancato superamento del periodo di prova. In ogni caso l'assicurazione dovrà essere sottoscritta prima della comunicazione scritta della Società al lavoratore.

4) L'inserimento di un nuovo posto di lavoro, in una società diversa da quella in cui è stato svolto il lavoro, con un contratto di lavoro subordinato e purché l'inserimento avvenga dopo la registrazione del viaggio e, quindi, la sottoscrizione dell'Assicurazione.

5) La citazione dell'Assicurato come parte, testimone o giuria davanti a un tribunale civile, penale o del lavoro. Saranno esclusi i casi in cui l'assicurato venga citato come convenuto per processi avviati prima della stipulazione del viaggio e dell'assicurazione. Per il resto delle comparizioni la convocazione dovrà essere effettuata dopo il viaggio e dopo aver stipulato l'assicurazione.

6) La convocazione come membro di un seggio elettorale per le elezioni a livello statale, regionale o comunale o per il Parlamento Europeo.

7) La presentazione di esami indetti tramite ente pubblico dopo la sottoscrizione dell'assicurazione. Questa presentazione può avvenire sia come avversario che come membro del tribunale.





- Empower Results®
- 8) Annullamento della persona che deve accompagnare l'Assicurato, iscritta allo stesso viaggio ed assicurata in questa stessa polizza, a condizione che l'annullamento abbia origine da una delle cause elencate nella presente garanzia e, a causa di ciò, l'Assicurato abbia che viaggiare da soli.
  - 9) Atto di pirateria aerea, terrestre o navale che renda impossibile all'assicurato di iniziare il viaggio nelle date previste.
  - 10) Furto di documentazione o bagaglio che renda impossibile all'Assicurato l'inizio del viaggio.
  - 11) Dichiarazione dei redditi parallela, effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da cui risulti un importo a carico dell'assicurato superiore a 600 euro.
  - 12) La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.  
È espressamente esclusa la mancata concessione dei visti purché l'assicurato non abbia espletato le relative pratiche nei tempi e modi per la loro concessione.
  - 13) 13) Trasferimento forzato del lavoro per un periodo superiore a 3 mesi.
  - 14) Richiesta di intervento chirurgico dell'assicurato, nonché esami medici preliminari a tale intervento (incluso il trapianto di organi come ricevente o donatore).
  - 15) Complicazioni gravi dello stato di gravidanza che, per prescrizione medica, richiedano riposo o ricovero ospedaliero dell'assicurato, del suo coniuge, o del convivente di fatto o di persona che come tale convive stabilmente con l'assicurato, purché dette complicazioni siano sopraggiunte stata risolta, avvenuta dopo la stipula della polizza e mettere in grave pericolo la continuità o il necessario svolgimento della gravidanza stessa.
  - 16) Dichiarazione di zona catastrofica, nel luogo di residenza dell'assicurato o nella destinazione del viaggio.
  - 17) Ottenere un viaggio e/o soggiorno simile a quello contrattato, a titolo gratuito, in estrazione pubblica e davanti ad un Notaio.
  - 18) Fermo di polizia dell'assicurato, avvenuto dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, che coincide con le date del viaggio.
  - 19) Consegna di un bambino in adozione. Citación judicial para el trámite de divorcio que se produzca con posterioridad a la suscripción del viaje coincida con la fecha del mismo.
  - 20) Proroga del contratto di lavoro dell'Assicurato.
  - 21) Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano lo svolgimento del viaggio.
  - 22) Richiesta imprevista di trapianto d'organo dell'Assicurato, parenti fino al secondo grado di consanguineità o affini o dell' accompagnatore dell'Assicurato
  - 24) Firma dei documenti ufficiali dell'Assicurato alle date del viaggio, esclusivamente davanti alla Pubblica Amministrazione.
  - 25) Qualsiasi malattia grave dei bambini di età inferiore a 48 mesi assicurati da questa polizza.
  - 26) Dichiarazione giudiziale di sospensione del pagamento da parte di una società che impedisce all'Assicurato di svolgere la propria attività professionale
  - 27) Guasto, furto o incidente del veicolo di proprietà dell'Assicurato che impedisca l'inizio o la prosecuzione del viaggio. Il guasto deve richiedere una riparazione superiore a 8 ore o un importo superiore a 600 €, in entrambi i casi secondo la scala del produttore.

- 28) Annullamento della cerimonia di matrimonio, purché il viaggio assicurato sia una luna di miele/viaggio di nozze.
- 29) Presentazione di un dossier di regolamento del lavoro che colpisca direttamente l'assicurato in quanto lavoratore dipendente e veda la riduzione totale o parziale del suo orario di lavoro. Questa circostanza deve verificarsi successivamente alla data di sottoscrizione dell'assicurazione.
- 30) Richiesta urgente di inserimento nelle forze armate, polizia o vigili del fuoco, purché l'incorporazione venga notificata dopo la stipula dell'assicurazione.
- 31) Richiesta di accertamenti medici dell'assicurato o dei parenti di primo o secondo grado, effettuati dalla Sanità Pubblica in via urgente, purché giustificati dalla gravità del caso.
- 32) Se l'assicurato è costretto ad annullare il viaggio a causa di fallimento dovuto all'insolvenza debitamente giustificata di uno dei fornitori del viaggio contrattato, l'assicuratore rimborserà fino ad un massimo del 75% del capitale di annullamento assicurato. Se il fornitore può essere sostituito da un altro, ma per la suddetta sostituzione sono state sostenute spese, l'Assicuratore rimborserà fino ad un massimo del 75% del capitale assicurato rispetto alla garanzia di annullamento.
- 33) Se l'ASSICURATO risulta positivo al test medico per la malattia da coronavirus (COVID-19), purché comporti isolamento in quarantena medica o sia considerato malattia grave, previa prescrizione medica entro 12 giorni precedenti l'inizio del viaggio.
- 34) A causa di una grave malattia da coronavirus (COVID-19) di un parente di primo grado
- 35) A causa degli effetti collaterali subiti dall'Assicurato a causa del vaccino contro il coronavirus, autorizzato dall'OMS, e che, a giudizio dell'équipe medica dell'assicuratore, rendono impossibile l'inizio del viaggio alla data prevista.
- 36) A causa della quarantena medica prescritta facoltativamente, la cui data impedisce lo svolgimento del viaggio. Sarà necessario presentare un certificato medico comprovante l'isolamento dell'Assicurato.
- 37) Modifiche giustificate ed impreviste delle ferie precedentemente concesse dall'azienda con la quale l'Assicurato ha un contratto di lavoro

**In ogni caso è requisito essenziale che detta garanzia venga stipulata contestualmente alla stipula del viaggio oggetto della presente assicurazione, o al massimo entro i 7 giorni successivi.**

**Questa garanzia deve essere stipulata al momento della prenotazione o al massimo 7 giorni dopo tale data. Quando si stipula in una data diversa dalle precedenti, è espressamente convenuto che la causa dell'incidente deve sorgere 72 ore dopo la data e l'ora della stipula dell'assicurazione.**

**L'evento generatore che determina l'annullamento del viaggio deve sempre verificarsi successivamente alla stipula dell'assicurazione.**

**Cancellazioni viaggio provenienti da:**

**A) Atti intenzionali, nonché autolesionismo, suicidio o tentato suicidio provocati intenzionalmente.**

**B) Un trattamento estetico, una cura, una controindicazione al viaggio aereo, la mancanza o controindicazione della vaccinazione, l'impossibilità di seguire il trattamento medicinale preventivo raccomandato in determinate destinazioni, l'interruzione volontaria di gravidanza, l'alcolismo, il consumo di farmaci e stupefacenti. , a meno che questi non siano stati prescritti da un medico e vengano consumati come indicato.**

**C) Malattie psichiche, mentali, nervose e depressione senza ricovero ospedaliero, o che giustifichino a**

ricovero ospedaliero inferiore a sette giorni.

D) **Malattie croniche, preesistenti o congenite di tutti i viaggiatori che abbiano subito scompensi o riacutizzazioni nei 30 giorni precedenti la stipula della polizza, indipendentemente dalla loro età. Questa esclusione non si applicherà ai motivi di annullamento 14 e 31 della presente garanzia.**

E) **Malattie croniche, preesistenti, congenite o degenerative dei familiari descritte nelle Condizioni Generali di Polizza, che, non essendo assicurati, non subiscono alterazioni del loro stato tali da richiedere cure ambulatoriali in pronto soccorso o ricovero ospedaliero, dopo la stipulare un'assicurazione. Questa esclusione non si applicherà al motivo 12 della presente garanzia.**

F) **Epidemie, pandemie, sia nel Paese di origine che in quello di destinazione del viaggio, salvo quanto stabilito nelle cause 33, 34 e 36 della Garanzia Spese di ANNULLAMENTO Viaggio.**

G) **Quarantena medica e inquinamento sia nel Paese di origine che in quello di destinazione del viaggio.**

H) **Partecipazione a scommesse, concorsi, gare, duelli, delitti, risse, salvo i casi di legittima difesa.**

I) **Annullamenti motivati direttamente o indirettamente da complicazioni avvenute dopo il settimo mese di gravidanza.**

J) **Guerra (civile o straniera), dichiarata o meno, sommosse, movimenti popolari, atti di terrorismo, qualsiasi effetto di una fonte di radioattività, nonché consapevole inosservanza dei divieti ufficiali.**

K) **Mancata presentazione, per qualsiasi motivo, dei documenti essenziali per qualsiasi viaggio, quali passaporto, visto, biglietti, patente o certificato di vaccinazione.**

L) **Tutte le spese derivanti dall'annullamento di viaggi che costituiscono una crociera in mare, a meno che la crociera non sia stata contrattata.**

M) **Ai fini della sezione 32) della garanzia di annullamento, le agenzie di viaggio al dettaglio e le agenzie di viaggio al dettaglio-all'ingrosso non saranno considerate Fornitori di servizi e pertanto non saranno coperte. L'importo massimo per sinistro sarà di 50.000 euro**

#### **7.4.3 Rimborso ferie non godute**

ARAG rimborserà **fino al limite previsto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di polizza, e fatte salve le esclusioni menzionate nelle presenti Condizioni Generali**, un importo per ogni giorno di vacanza non goduto. Tale importo sarà ottenuto dividendo il prezzo totale del viaggio, risultante dalla prenotazione effettuata presso l'Agenzia di Viaggi, per il numero dei giorni previsti per il viaggio, e verrà compensato moltiplicandolo per il numero dei giorni di ferie non goduti, dopo aver giustificato il costo delle vacanze.

**Tale garanzia si applicherà solo nel caso in cui l'ASSICURATO sia costretto a concludere il viaggio, una volta iniziato, e a rientrare anticipatamente al luogo di residenza, a causa di una qualsiasi delle cause di rimpatrio o rientro anticipato coperte dalla copertura della presente polizza.**

**Anche in conseguenza della quarantena facoltativamente prescritta, dal momento in cui inizia. Sarà necessario presentare un certificato medico comprovante l'isolamento dell'Assicurato.**

#### **7.5.1 Assistere i familiari presso il domicilio dell'Assicurato ricoverato**

Qualora l'Assicurato debba rimanere ricoverato per malattia o infortunio, durante il viaggio coperto dalle garanzie del presente contratto, e si renda necessaria, per motivo grave ed urgente debitamente giustificato, la presenza di una persona presso la sua residenza abituale, ARAG organizzerà e sarai responsabile del viaggio di andata e ritorno

aereo di linea (classe turistica) o treno (prima classe) della persona designata dall'Assicurato e residente in Spagna per recarsi al domicilio dell'Assicurato, **entro il limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza.**

### 7.5.2 Difesa della responsabilità penale all'estero

ARAG garantisce la difesa dalla responsabilità penale dell'Assicurato, nei procedimenti avanti alle Corti europee nell'ambito della sua vita privata e in occasione del viaggio o spostamento coperto dall'assicurazione.

**Sono esclusi gli eventi causati deliberatamente dall'Assicurato in base a sentenza passata in giudicato.**

**Il limite massimo di Spese e Depositi per tale garanzia è specificato nelle Condizioni Particolari della polizza.**

Parimenti e **fino allo stesso limite**, ARAG garantisce il rimborso delle spese sostenute per la difesa della responsabilità penale dell'Assicurato nei procedimenti promossi a suo carico davanti a tribunali di paesi extraeuropei. Per procedere a detto rimborso, l'Assicurato dovrà dimostrare, attraverso le relative fatture e ricevute, il motivo che ha causato tali spese nonché il loro ammontare.

### 7.5.3 Spese di gestione per smarrimento documenti di viaggio

Saranno coperte le spese di gestione e di ottenimento, debitamente giustificate, causate dalla sostituzione che l'ASSICURATO deve effettuare, a causa della perdita o del furto di carte di credito, assegni bancari, assegni di viaggio e benzina, biglietti di trasporto, passaporti o visti che si verificassero durante il viaggio ed i soggiorni, fino al limite previsto nelle CONDIZIONI SPECIALI. Non sono soggetti a tale copertura e, di conseguenza, non verranno risarciti i danni derivanti dalla perdita o dal furto degli oggetti menzionati, o dal loro uso improprio, da parte di terzi.

### 7.5.4 Informazioni legali all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato abbia un problema legale con terzi, relativo ad un incidente accaduto nella sua vita privata, ARAG lo metterà in contatto con un Avvocato, se esistente nella zona, per fissare un colloquio con l'Assicurato, e responsabile di questo.

Questo servizio sarà fornito solo nei paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la Spagna, **salvo casi di forza maggiore o in caso di evento indipendente dalla volontà dell'Assicuratore. L'assicuratore non è responsabile del risultato ottenuto in seguito alla consulenza legale.**

### 7.5.5 Rientro anticipato per dichiarazione di stato di allarme o avviso di chiusura delle frontiere

Quando, nel corso di un viaggio, l'Assicurato deve interromperlo a causa di una dichiarazione di Stato di allarme o di un avviso di chiusura delle frontiere, nel luogo di origine o di destinazione, l'Assicuratore si farà carico delle spese di trasferimento dell'Assicurato e dei loro accompagnatori assicurati (coniuge e figli sotto i 25 anni che vivono con i genitori o due accompagnatori) al tuo domicilio, purché non sia possibile cambiarlo per il viaggio di ritorno inizialmente contrattato.

### 7.5.6 Rimpatrio per fallimento del fornitore

ARAG metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di trasporto per il ritorno al domicilio abituale in caso di annullamento dei servizi a seguito di fallimento o insolvenza del vettore aereo. **Il limite economico massimo per tale garanzia è stabilito in 750 euro per assicurato.**

**Non vi sarà diritto al risarcimento previsto qualora la compagnia aerea sia insolvente o si conoscesse una previsione di insolvenza alla data della prenotazione e/o del pagamento del viaggio.**

Nel caso delle garanzie di pagamento del risarcimento, l'assicuratore è surrogato nelle azioni e nei diritti dell'assicurato, fino al limite dell'importo pagato, nei confronti del vettore aereo.

#### **7.5.7 Trasporto alternativo a causa della perdita dei collegamenti di trasporto**

Se il mezzo di trasporto pubblico scelto dall'ASSICURATO subisce un ritardo di almeno 4 ore, a causa di guasto tecnico, condizioni meteorologiche avverse o calamità naturali, intervento forzato delle autorità o di altre persone, o qualsiasi causa di forza maggiore, e come conseguenza di tale ritardo, il collegamento con il successivo mezzo di trasporto pubblico chiuso e previsto nel biglietto sarà impossibile, l'ASSICURATORE pagherà fino al limite stabilito nelle **CONDIZIONI PARTICOLARI e dietro presentazione di idonei documenti giustificativi e fatture**, le ulteriori spese di trasporto necessarie per il rientro al luogo di origine o di trasporto alternativo per raggiungere la destinazione prevista.

#### **8. Esclusioni**

**Le garanzie pattuite, ad eccezione di quelle relative alle SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO, non comprendono:**

- a) Eventi causati volontariamente dall'Assicurato o in cui vi sia dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.**
- b) Gli eventi, i disturbi e le malattie croniche, preesistenti o congenite, nonché le loro conseguenze, sofferti dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza.**
- c) Morte per suicidio o lesioni o malattie conseguenti al tentativo o provocate intenzionalmente dall'Assicurato stesso, nonché quelle derivanti dall'impresa criminale dell'Assicurato.**
- d) Malattie o stati patologici causati dall'ingestione di alcol, psicofarmaci, allucinogeni o qualsiasi droga o sostanza con caratteristiche simili.**
- e) Trattamenti estetici e fornitura o sostituzione di apparecchi acustici, lenti a contatto, occhiali, ortesi e protesi in genere e qualsiasi tipo di malattia mentale.**
- f) Sono escluse le pretese derivanti direttamente o indirettamente da complicazioni che si verificano dopo il settimo mese di gravidanza.**
- g) Ipotesi che derivano, direttamente o indirettamente, da eventi prodotti dall'energia nucleare, da radiazioni radioattive, da calamità naturali, azioni belliche, sommosse o atti terroristici.**
- h) Qualsiasi tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore a 9 euro.**
- i) Infortuni o malattie derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a scommesse, gare o eventi sportivi, dalla pratica dello sci e di ogni altro tipo di sport invernali o cosiddetti d'avventura, nonché dal salvataggio di persone in mare, montagna o deserto.**
- j) Tutte le spese derivanti da viaggi che costituiscono una crociera marittima, a meno che non sia stato contrattato il supplemento crociera.**
- k) La pratica sportiva secondo le modalità non espressamente contemplate nelle condizioni della polizza.**

#### **9. Limiti.**

ARAG si farà carico delle spese indicate, nei limiti stabiliti e fino all'importo massimo contrattato per ciascuna fattispecie. Nel caso di eventi che abbiano la stessa causa e siano accaduti nello stesso momento, saranno considerati un unico incidente.

ARAG sarà tenuta al pagamento della prestazione, salvo il caso in cui l'incidente sia stato causato dalla mala fede

dell'assicurato

Nelle garanzie che comportano il pagamento di una somma liquida in denaro, l'Assicuratore è tenuto a corrispondere l'indennizzo una volta espletate le indagini e le perizie necessarie per stabilire l'esistenza del sinistro. In ogni caso, l'Assicuratore pagherà, entro 40 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, l'importo minimo di quanto eventualmente dovuto, secondo le circostanze a lui note. Se entro il termine di tre mesi dal verificarsi dell'incidente l'Assicuratore non ha provveduto a detto indennizzo per cause ad esso non giustificate o imputabili, l'indennizzo sarà maggiorato di una percentuale pari all'interesse legale sulla somma vigente al quella volta, aumentato a sua volta del 50%.

#### **10. Dichiarazione di un incidente**

In caso di infortunio che possa dar luogo alle prestazioni coperte, **l'Assicurato dovrà, senza dubbio, contattare il servizio telefonico di emergenza istituito da ARAG**, indicando nome dell'Assicurato, numero di polizza, ubicazione e numero di telefono dove si trova e il tipo di assistenza di cui c'è bisogno. Questa comunicazione può essere rimborsata

#### **11. Disposizioni aggiuntive**

**L'Assicuratore non assumerà alcun obbligo in relazione a prestazioni non richieste o non eseguite previo suo accordo, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.**

Qualora non sia possibile l'intervento diretto di ARAG nella prestazione dei servizi, ARAG sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato le spese debitamente accreditate derivanti da tali servizi, entro un termine massimo di 40 giorni dalla loro presentazione.

**In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato di presentare documenti o prove ragionevoli per effettuare il pagamento della prestazione richiesta.**

#### **12. Maternità surrogata**

Fino all'importo delle somme erogate in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente polizza, ARAG sarà automaticamente surrogata nei diritti e nelle azioni che dovessero spettare all'Assicurato o ai suoi eredi, nonché agli altri beneficiari, nei confronti dei terzi, naturali o legale, in conseguenza dell'incidente che ha causato l'assistenza fornita.

In particolare, tale diritto potrà essere esercitato da ARAG nei confronti delle imprese di trasporto terrestre, fluviale, marittimo o aereo, in relazione alla restituzione totale o parziale del costo dei biglietti non utilizzati dall'Assicurato.

#### **13. Prescrizione.**

**Le azioni derivanti dal contratto assicurativo scadono entro il termine di due anni se si tratta di assicurazione contro i danni e di cinque se l'assicurazione è per persone.**

#### **14. Indicazione**

**Se il contenuto della presente polizza differisce dalla proposta assicurativa o dalle clausole concordate, il Contraente può presentare reclamo alla Società entro un mese, a partire dalla consegna della polizza, per correggere la divergenza esistente. Decorso tale termine senza che sia stato effettuato il sinistro, si applicheranno le disposizioni di polizza.**

## **- Assicurazione personale complementare contro gli infortuni**

### **Definizioni**

#### **Incidente:**

Per infortunio si intende una lesione corporale derivante da causa esterna violenta, improvvisa, estranea alla volontà dell'Assicurato, che produca invalidità permanente, totale o parziale, ovvero la morte.

#### **Disabilità permanente:**

Per invalidità permanente si intende la perdita organica o funzionale delle membra e delle facoltà dell'Assicurato, la cui intensità è descritta nelle presenti Condizioni Generali, ed il cui recupero non è ritenuto prevedibile secondo il parere dei periti medici nominati ai sensi di Legge.

#### **Somma assicurata:**

**Gli importi stabiliti nelle Condizioni Particolari e Generali, costituiscono il limite massimo del risarcimento a carico dell'Assicuratore in caso di sinistro.**

#### **Disaccordo nella valutazione del grado di invalidità:**

- Se le parti si accordano sull'importo e sulla forma del risarcimento, l'assicuratore è tenuto a pagare la somma concordata. **In caso di disaccordo si applicheranno le disposizioni della Legge sui contratti assicurativi.**

#### **Pagamento del risarcimento:**

a) L'Assicuratore è tenuto a pagare l'indennizzo al termine delle indagini e delle perizie necessarie per stabilire l'esistenza dell'incidente e, ove applicabile, l'importo da esso derivante. In ogni caso, l'Assicuratore dovrà effettuare, entro quaranta giorni dal ricevimento della dichiarazione di sinistro, il pagamento dell'importo minimo di quanto eventualmente dovuto dall'Assicuratore, secondo le circostanze a lui note.

b) Se entro tre mesi dal verificarsi dell'incidente l'Assicuratore non ha riparato il danno o risarcito l'importo in denaro per motivi non giustificati o ad esso imputabili, l'indennizzo sarà aumentato di una percentuale pari all'interesse legale della moneta in vigore in quel momento, aumentata a sua volta del 50%.

c) Per ottenere il pagamento in caso di morte o invalidità permanente, l'Assicurato o i Beneficiari devono inviare all'Assicuratore i documenti giustificativi di seguito indicati, a seconda dei casi:

##### **c.1. Morte:**

- Certificato di morte.
- Certificato del Registro Generale dei Testamenti.
- Testamento, se esiste.
- Attestazione dell'esecutore riguardante se nel testamento sono designati i beneficiari dell'assicurazione.
- Documento comprovante la personalità dei beneficiari e dell'esecutore.
- Se i beneficiari sono gli eredi legittimi, sarà necessario anche l'Ordine di Dichiarazione degli Eredi emesso dal Tribunale competente.
- Lettera di esenzione dall'imposta di successione o di liquidazione, se applicabile, debitamente compilata dall'Organo Amministrativo competente.

##### **c.2. Disabilità permanente:**

- Certificato medico di invalidità attestante la tipologia dell'invalidità conseguente all'infortunio.

### **Assicurazione contro gli infortuni personali 24 ore su 24**

L'Assicuratore garantisce, **fino all'importo indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, e salvo**

**alle esclusioni indicate nelle presenti Condizioni Generali**, la corresponsione degli indennizzi che possono applicarsi in caso di morte o invalidità permanente, **a seguito di infortuni occorsi all'Assicurato durante viaggi e soggiorni fuori dalla residenza abituale oggetto dell'assicurazione. integra questa assicurazione contro gli infortuni.**

**Non sono coperti gli over 70 anni e ai minori di 14 anni è garantito il rischio morte solo fino a 3.000 euro per le spese funerarie e per il rischio invalidità permanente fino all'importo stabilito nelle Condizioni Particolari.**

### **Assicurazione contro gli infortuni personali esclusivamente sui mezzi pubblici**

La presente assicurazione copre, esclusivamente e fino al limite indicato nelle condizioni particolari di polizza, il risarcimento del decesso e dell'invalidità dell'ASSICURATO in conseguenza dell'infortunio subito sul mezzo di trasporto pubblico: aereo, nave di linea regolare, treno o di linea pullman regolare del viaggio in qualità di passeggero, compresa la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, secondo le modalità da utilizzare e descritte nel programma di viaggio.

**Sono escluse dalla copertura assicurativa le persone che viaggiano su aeromobili privati, a noleggio, monomotore (siano essi ad elica, turboelica, jet, ecc.) o su navi da crociera.**

**Non sono coperti gli over 70 anni e ai minori di 14 anni è garantito il rischio morte solo fino a 3.000 euro per le spese funerarie e per il rischio invalidità permanente fino all'importo stabilito nelle Condizioni Particolari.**

**L'indennizzo previsto dall'Assicurazione personale contro gli infortuni esclusivamente per i trasporti pubblici non sarà complementare a quello percepito dall'Assicurazione personale contro gli infortuni 24 ore su 24, nel caso in cui entrambi fossero stipulati nella stessa polizza.**

### **Il limite del risarcimento sarà fissato:**

#### **a) In caso di morte:**

Quando è dimostrato che la morte, immediata o sopravvenuta entro un anno dal verificarsi dell'incidente, è conseguenza di un infortunio le cui conseguenze sono garantite dalla polizza, l'Assicuratore pagherà la somma stabilita nelle Condizioni Particolari.

Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, si verifica la morte dell'Assicurato in conseguenza dello stesso evento, l'Assicuratore corrisponderà la differenza tra l'importo pagato per invalidità e la somma assicurata in caso di morte, quando detta somma è pari a più alto.

#### **b) In caso di invalidità permanente:**

L'Assicuratore pagherà l'importo totale assicurato se l'invalidità è totale o una quota proporzionale al grado dell'invalidità se è parziale.

Per la valutazione del rispettivo grado di invalidità viene stabilita la seguente tabella:

b.1 Perdita o invalidità di entrambe le braccia o di entrambe le mani, o di un braccio e una gamba, o di una mano o di un piede, o di entrambe le gambe, o di entrambi i piedi, cecità assoluta, paralisi completa o qualsiasi altra lesione che ti rende inabile a qualsiasi lavoro al 100%

b.2 Perdita o inutilità assoluta:

- Di un braccio o di una mano	60%
- Di una gamba o di un piede	50%
- Completa sordità	40%
- Dal movimento del pollice o dell'indice	40%
- Perdita della vista da un occhio	30%
- Perdita del pollice della mano	20%
- Perdita del dito indice della mano	15%
- Sordità da un orecchio	10%
- Perdita di qualsiasi altro dito	5%

Nei casi sopra non indicati, quali perdite parziali, il grado di invalidità sarà fissato in proporzione alla sua gravità rispetto alle invalidità elencate. **In nessun caso potrà superare l'invalidità permanente totale.**



Il grado di invalidità deve essere accertato in via definitiva entro un anno dalla data dell'infortunio.

**Ai fini della valutazione dell'effettiva invalidità di un membro o di un organo affetto, non verrà presa in considerazione la situazione professionale dell'Assicurato.**

Se prima dell'infortunio l'Assicurato presentava difetti corporali, l'invalidità causata da detto infortunio non può essere classificata in grado superiore a quello che risulterebbe se la vittima fosse una persona normale dal punto di vista dell'integrità fisica.

L'impotenza funzionale assoluta e permanente dell'arto è paragonabile alla sua perdita totale.

## **Esclusioni**

### **Non coperto da questa garanzia:**

- a) Lesioni corporali che si verificano in stato di disturbo mentale, paralisi, ictus, diabete, alcolismo, tossicodipendenza, malattie del midollo spinale, sifilide, AIDS, encefalite e, in generale, qualsiasi lesione o malattia che riduca la capacità fisica o psichica di l'assicurato.
- b) Lesioni corporali conseguenti ad atti criminosi, provocazioni, risse – esclusi i casi di legittima difesa – e duelli, temerarie, scommesse o qualsiasi impresa rischiosa o temeraria, nonché incidenti conseguenti ad eventi bellici, anche quando non state dichiarate, rivolte popolari, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche.
- c) Malattie, ernie, lombalgie, strangolamento intestinale, complicanze di vene varicose, avvelenamenti o infezioni che non abbiano come causa diretta ed esclusiva un infortunio compreso nelle garanzie assicurative.
- d) Le conseguenze di interventi chirurgici o trattamenti non necessari per la cura degli infortuni subiti e quelle che riguardano la cura della persona stessa.
- e) La pratica dei seguenti sport: gare di velocità o di resistenza, ascensioni e viaggi aeronautici, arrampicata, speleologia, caccia a cavallo, polo, lotta o boxe, rugby, pesca subacquea, paracadutismo e qualsiasi gioco o attività sportiva ad alto rischio .
- f) L'utilizzo di un veicolo a due ruote con cilindrata superiore a 75 cc.
- g) L'esercizio di un'attività professionale, purché non sia di carattere commerciale, artistico o intellettuale.
- h) È esclusa dal beneficio delle garanzie coperte dalla presente polizza chiunque causi intenzionalmente il sinistro.
- i) Non sono incluse le situazioni di aggravamento del sinistro avvenute prima della formalizzazione della polizza.

## **Cumulo massimo**

**Il risarcimento massimo di questa polizza e per un singolo sinistro non supererà 1.200.000 euro.**

### **Clausola di indennizzo del Consorzio di Indennizzo Assicurativo per le perdite derivanti da eventi straordinari nel settore delle assicurazioni personali**

In conformità con le disposizioni del testo unico dello statuto giuridico del Consorzio di Indennizzo delle Assicurazioni, approvato con Regio Decreto Legislativo 7/2004, del 29 ottobre, l'assicurato di un contratto di assicurazione che deve obbligatoriamente incorporare un sovrapprezzo a favore del suddetto pubblico l'impresa ha il potere di concordare la copertura dei rischi straordinari con qualsiasi ente assicurativo che soddisfi le condizioni richieste dalla normativa vigente.

Il risarcimento derivante da perdite causate da eventi straordinari verificatisi in Spagna o all'estero, quando l'assicurato ha la sua residenza abituale in Spagna, sarà pagato dal Consorzio di Compensazione delle Assicurazioni quando l'assicurato avrà pagato i supplementi corrispondenti a suo favore e uno dei seguenti situazioni:

- a) Che il rischio straordinario coperto dal Consorzio Indennizzo Assicurativo non è coperto dalla polizza assicurativa stipulata con l'ente assicurativo.
- b) Che, pur essendo coperto da detta polizza assicurativa, gli obblighi dell'ente assicurativo non potrebbero essere adempiuti perché dichiarato giudizialmente fallito o perché sottoposto ad una procedura di liquidazione intervenuta o assunta dal Consorzio di Indennizzo Assicurativo.

Il Consorzio di Indennizzo Assicurativo adeguerà le sue azioni alle disposizioni del suddetto Statuto Legale, nella Legge 50/1980, dell'8 ottobre, sul Contratto di Assicurazione, nel Regolamento dell'assicurazione dei rischi straordinari, approvato con Regio Decreto 300 /2004, di febbraio 20, e nelle disposizioni complementari.

## **Sintesi delle norme di legge.**

### **1. Copertura degli eventi straordinari.**

- a) I seguenti fenomeni naturali: terremoti e maremoti; alluvioni straordinarie, comprese quelle causate da attacchi in mare; Eruzioni vulcaniche; tempesta ciclonica atipica (compresi venti straordinari con raffiche superiori a 120 km/h e tornado); e cadute di corpi siderali e aeroliti.
- b) Quelli causati violentemente in conseguenza del terrorismo, della ribellione, della sedizione, dell'ammutinamento e dei tumulti popolari.
- c) Fatti o atti delle Forze Armate o delle Forze e Corpi di Sicurezza in tempo di pace.

I fenomeni atmosferici e sismici, le eruzioni vulcaniche e la caduta di corpi siderali saranno certificati, su richiesta del Consorzio di Indennizzo Assicurativo, attraverso relazioni rilasciate dall'Agenzia Meteorologica dello Stato (AEMET), dall'Istituto Geografico Nazionale e dagli altri organismi pubblici competenti. In caso di eventi di carattere politico o sociale, nonché in caso di danni cagionati da eventi o atti delle Forze Armate o delle Forze o Corpi di Sicurezza in tempo di pace, il Consorzio Indennizzo Assicurativo potrà riscuotere presso i competenti organi giurisdizionali e amministrativi informazioni sugli eventi accaduti.

### **2. Rischi esclusi**

- a) Quelli che non danno luogo a risarcimento secondo la Legge sui contratti assicurativi.
- b) Quelli causati agli assicurati con contratto assicurativo diverso da quelli in cui è obbligatoria la maggiorazione a favore del Consorzio di Indennizzo Assicurativo.
- c) Quelli prodotti da conflitti armati, anche se non è stata preceduta la dichiarazione ufficiale di guerra.
- d) Quelli derivati dall'energia nucleare, fatte salve le disposizioni della legge 12/2011, del 27 maggio, sulla responsabilità civile per danni nucleari o causati da materiali radioattivi.
- e) Quelli prodotti da fenomeni naturali diversi da quelli indicati al precedente punto 1.a) e, in particolare, quelli prodotti dall'innalzamento della falda freatica, dal movimento dei pendii, da frane o assestamenti, da caduta massi e fenomeni simili, a meno che questi non siano stati manifestamente causati da l'azione delle acque meteoriche che, a sua volta, avrebbe provocato nella zona una situazione alluvionale straordinaria e si sarebbe verificata contestualmente all'alluvione stessa.
- f) Quelli causati da azioni tumultuose prodotte nel corso di riunioni e manifestazioni svolte in conformità con le disposizioni della Legge Organica 9/1983, del 15 luglio, che regola il diritto di riunione, nonché nel corso di scioperi legali, a meno che i suddetti fatti potrebbero qualificarsi come eventi straordinari tra quelli indicati al precedente punto 1.b).
- g) Quelli causati dalla malafede dell'assicurato.
- h) Quelli corrispondenti a sinistri avvenuti prima del pagamento del primo premio o quando, in conformità con le disposizioni della Legge sui contratti di assicurazione, la copertura del Consorzio di Indennizzo delle Assicurazioni viene sospesa o l'assicurazione viene sciolta per mancato pagamento dei premi. .
- i) Danni che, per la loro entità e gravità, sono classificati dal Governo della Nazione come "catastrofe o calamità nazionale".

### **3. Estensione della copertura**

La copertura dei rischi straordinari riguarderà le stesse persone e le stesse somme assicurate che sono state stabilite nelle polizze assicurative ai fini della copertura dei rischi ordinari.

Nelle polizze vita che, secondo quanto previsto contrattualmente, ed in conformità alla normativa che disciplina le assicurazioni private, generano una riserva matematica, la copertura del Consorzio di Indennizzo Assicurativo sarà riferita al capitale a rischio per ciascun assicurato, che ovvero la differenza tra la somma assicurata e la riserva matematica che l'ente assicurativo che l'ha emessa deve aver costituito. L'importo corrispondente alla riserva matematica sarà corrisposto dal predetto ente assicurativo.

### **Comunicazione del danno al Consorzio Indennizzo Assicurativo**

1. La richiesta di risarcimento dei danni la cui copertura corrisponde al Consorzio di Indennizzo Assicurativo, sarà avanzata mediante comunicazione allo stesso da parte del contraente, dell'assicurato o del beneficiario della polizza, o di chi agisce per conto e in nome di questi, oppure dall'ente assicurativo o dal mediatore assicurativo con il cui intervento l'assicurazione sarebbe stata gestita.
2. La comunicazione del danno e l'ottenimento di ogni informazione relativa al procedimento e allo stato di trattazione delle domande possono essere effettuati:
  - Chiamando il Centro Servizi Telefonici del Consorzio Indennizzo Assicurativo (952 367 042 o 902 222 665).
  - Attraverso il sito web del Consorzio di Indennizzo Assicurativo ([www.consorseguros.es](http://www.consorseguros.es))
3. Valutazione dei danni: La valutazione dei danni risarcibili ai sensi della normativa assicurativa e del contenuto della polizza assicurativa sarà effettuata dal Consorzio di Indennizzo Assicurativo, senza essere vincolato dalle valutazioni che, eventualmente, avrebbe sono stati effettuati dalla compagnia assicurativa che copriva i rischi ordinari.
4. Pagamento dell'indennizzo: Il Consorzio Indennizzo Assicurativo effettuerà il pagamento dell'indennizzo al beneficiario dell'assicurazione tramite bonifico bancario.

## ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

### DEFINIZIONI:

**Somma Assicurata:** Gli importi stabiliti nelle Condizioni Particolari e Generali, limite massimo di indennizzo a carico dell'Assicuratore in caso di sinistro.

**Obblighi dell'Assicurato:** In caso di incidente di Responsabilità Civile, il Contraente, l'Assicurato o i loro successori non devono accettare, negoziare o respingere alcun sinistro senza l'espressa autorizzazione dell'Assicuratore.

### PAGAMENTO DEL COMPENSO:

a) L'Assicuratore è tenuto a pagare l'indennizzo al termine delle indagini e delle perizie necessarie per stabilire l'esistenza dell'incidente e, ove applicabile, l'importo da esso derivante. In ogni caso, l'Assicuratore dovrà effettuare, entro quaranta giorni dal ricevimento della dichiarazione di sinistro, il pagamento dell'importo minimo di quanto eventualmente dovuto dall'Assicuratore, secondo le circostanze a lui note.

b) Se entro tre mesi dal verificarsi dell'incidente l'Assicuratore non ha riparato il danno o risarcito l'importo in denaro per motivi non giustificati o ad esso imputabili, l'indennizzo sarà aumentato di una percentuale pari all'interesse legale della moneta in vigore in quel momento, aumentata a sua volta del 50%.

## ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA

### 1. Responsabilità civile privata

L'Assicuratore è responsabile, **fino al limite economico espressamente contrattato, come indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, e fatte salve le esclusioni indicate nelle presenti Condizioni Generali**, il risarcimento pecuniario, che senza costituire sanzione personale o complementare di responsabilità civile responsabilità, che dovesse essere richiesta all'Assicurato ai sensi degli articoli da 1.902 a 1.910 del Codice Civile, o analoghe disposizioni previste da normative straniere, sarebbe tenuta a soddisfare l'Assicurato, quale civilmente responsabile dei danni corporali o materiali cagionati involontariamente a terzi soggetti nelle loro persone., animali o cose.

Tale limite comprende il pagamento delle spese e delle spese legali, nonché la costituzione delle obbligazioni giudiziarie richieste all'Assicurato.

### 2. ESCLUSIONI

**Non coperto da questa garanzia:**

- a) **Qualsiasi tipo di Responsabilità che spetta all'Assicurato per la guida di autoveicoli, aerei e imbarcazioni, nonché per l'uso di armi da fuoco.**
- b) **Responsabilità civile derivante da qualsiasi attività professionale, sindacale, politica o associativa.**
- c) **Multe o sanzioni imposte da tribunali o autorità di ogni tipo.**
- d) **La responsabilità derivante dalla pratica degli sport professionistici e delle seguenti modalità anche a livello amatoriale: alpinismo, boxe, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo a vela, polo, rugby, tiro a segno, vela, arti marziali, e quelle praticato con veicoli a motore.**
- e) **Danni alle cose affidate, a qualsiasi titolo, all'Assicurato.**